

STATUTO CONSORZIO ASI DI SALERNO

Versione allegata alla DGR n. 431/2021	Versione modificata
Art. 6 4. Il Comitato Direttivo, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette al consiglio generale proponendo l'importo della quota di partecipazione al fondo consortile e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Il consiglio generale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine consortile, determinando la quota di partecipazione al fondo, eventualmente e motivatamente anche in misura diversa da quella proposta dal comitato direttivo. 5. Le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei soggetti consorziati aventi ambiti di competenza e di interventi sovracomunali potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle dei soggetti consorziati aventi competenze ed ambiti di interventi di livello comunale. 6. Le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale, potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle degli altri Comuni consorziati.	Art. 6 4. Il Comitato Direttivo, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette al consiglio generale proponendo l'importo della quota di sottoscrizione al fondo consortile e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Il consiglio generale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine consortile, determinando la quota di sottoscrizione al fondo, eventualmente e motivatamente anche in misura diversa da quella proposta dal comitato direttivo. 5. Le quote e gli oneri di sottoscrizione al Consorzio dei soggetti consorziati aventi ambiti di competenza e di interventi sovracomunali potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle dei soggetti consorziati aventi competenze ed ambiti di interventi di livello comunale. 6. Le quote e gli oneri di sottoscrizione al Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale, potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle degli altri Comuni consorziati.
Art. 7 2. Sull'istanza di recesso il consiglio generale delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, determinandosi nel contempo sulle nuove quote di partecipazione degli altri consorziati, calcolate o in termini di accrescimento proporzionale oppure con sostituzione totale o parziale da parte di nuovi soggetti contestualmente ammessi. 7. L'ufficio finanziario, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.	Art. 7 2. Sull'istanza di recesso il consiglio generale delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, determinandosi nel contempo sulle nuove quote di sottoscrizione degli altri consorziati, calcolate o in termini di accrescimento proporzionale oppure con sostituzione totale o parziale da parte di nuovi soggetti contestualmente ammessi. 7. L'ufficio finanziario, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di sottoscrizione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.
Art. 9 Gli organi consortili di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo che precede, durano in carica cinque anni.	Art. 9 La durata in carica degli organi previsti al comma 1 dell'articolo 8, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.

Art. 10 1. Il consiglio generale è composto da non più di 30 membri, compreso il presidente del Consorzio, nominati dai soggetti consorziati in ragione della loro partecipazione al fondo consortile.	Art. 10 1 Il consiglio generale è composto da non più di 30 membri, compreso il presidente del Consorzio, nominati dai soggetti consorziati in ragione della loro quota di sottoscrizione al fondo consortile e ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 30. (la nuova formulazione dell'art. 3, co.2, lett. a) della l.r. n.19/2013 è: <i>a) il consiglio generale è composto da un numero massimo di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;</i> Lettera modificata dall'articolo 64, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.)
Art. 11 3. Al Consiglio Generale compete in particolare: l) la determinazione dei compensi agli organi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge; ...	Art. 11 3. Al Consiglio Generale compete in particolare: Lettera l) interamente espunta ...
Art. 24 1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, oppure può essere nominato direttamente e per chiamata diretta dal comitato direttivo su proposta del Presidente. 2. In tale ultima ipotesi il contratto di diritto privato, da stipularsi unicamente con soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale in discipline economiche, tecniche o giuridiche, che siano titolari delle necessarie competenze, acquisite anche mediante titoli post universitari, e che abbiano maturato significative esperienze nell'attività di direzione comportanti assunzione di autonome responsabilità gestionali presso enti o società pubbliche e private, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.	Art. 24 1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. Comma 2 interamente espunto

Art. 30 3. Rapportando il numero dei rappresentanti al 5% di partecipazione al fondo 9. I consorziati non rispondono dei debiti, delle passività e di ogni altro esborso dovuto dal consorzio, se non nei limiti delle quote di partecipazione al fondo consortile.	Art. 30 3. Rapportando il numero dei rappresentanti al 5% di sottoscrizione al fondo 9. I consorziati non rispondono dei debiti, delle passività e di ogni altro esborso dovuto dal consorzio, se non nei limiti delle quote di sottoscrizione al fondo consortile.
Art. 32 3. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i diversi soggetti consorziati, in proporzione alla partecipazione al fondo consortile	Art. 32 3. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i diversi soggetti consorziati, in proporzione alla quota di sottoscrizione del fondo consortile